

# Legge federale sui consultori di gravidanza

del 9 ottobre 1981 (Stato 1° gennaio 2019)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 34<sup>quinqües</sup> e 64<sup>bis</sup> della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto il rapporto della Commissione del Consiglio nazionale del 27 agosto 1979<sup>2</sup> e il parere del Consiglio federale del 29 settembre 1980<sup>3</sup> su le iniziative parlamentari e le iniziative cantonali concernenti l'interruzione della gravidanza,

*decreta:*

## **Art. 1** Consultori

<sup>1</sup> In caso di gravidanza, le persone direttamente interessate hanno diritto alla consulenza gratuita e all'aiuto.

<sup>2</sup> Esse sono informate sugli aiuti privati e pubblici su cui possono fare affidamento nel portare a termine la gravidanza, sulla significanza medica di un'interruzione della gravidanza e sulla prevenzione di quest'ultima.

<sup>3</sup> I Cantoni istituiscono consultori per tutti i problemi inerenti alla gravidanza. Essi possono istituirne in comune, riconoscere quelli esistenti e far capo ad organizzazioni private per assicurarne l'istituzione e l'esercizio.

<sup>4</sup> I consultori devono disporre di un numero di collaboratori e di fondi sufficienti per prestare senza indugio alle persone interessate consulenza gratuita e l'aiuto necessario.

## **Art. 2** Segreto d'ufficio e professionale

<sup>1</sup> I collaboratori dei consultori e i terzi cui si sono rivolti soggiacciono all'obbligo del segreto giusta l'articolo 320 o 321 del Codice penale<sup>4</sup>. L'articolo 321 numero 3 del Codice penale (obbligo di dare informazioni e di testimoniare in giudizio) non è applicabile; rimangono salvi gli obblighi di testimoniare secondo il Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007<sup>5</sup>. Nei rapporti con l'autorità di protezione dei minori si applicano gli articoli 314<sup>c</sup> capoverso 2 e 314<sup>e</sup> capoversi 2 e 3 del Codice civile<sup>6,7,8</sup>

RU **1983** 2003

<sup>1</sup> [CS **1** 3; RU **1972** 1509 ediz. franc.]

<sup>2</sup> FF **1979** II 965

<sup>3</sup> FF **1980** III 955

<sup>4</sup> RS **311.0**

<sup>5</sup> RS **312.0**

<sup>6</sup> RS **210**

<sup>7</sup> Per. introdotto dal n. 4 dall'all. alla LF del 15 dic. 2017 (Protezione dei minorenni), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 2947; FF **2015** 2751).

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. II 30 dell'all. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 1881; FF **2006** 989).

<sup>2</sup> L'obbligo del segreto decade riguardo a prestazioni finanziarie ottenute con indicazioni inveritiere o macchinazioni fraudolente.

**Art. 3** Disposizioni del Consiglio federale  
Uditi i Cantoni, il Consiglio federale emana disposizioni sui consultori.

**Art. 4** Referendum, entrata in vigore  
<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.  
<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1984<sup>9</sup>

<sup>9</sup> DCF del 12 dic. 1983.